

Lavoro dipendente:

Enti Bilaterali e Fondi sanitari

L'iscrizione del datore di lavoro ad un **ente bilaterale** e il pagamento della relativa contribuzione sono obbligatorie se il **contratto collettivo** prevede, nella parte economico-normativa, **tutele aggiuntive** per dipendenti e che una determinata prestazione rappresenti un **diritto** dei lavoratori: l'iscrizione all'ente rappresenta una delle modalità per adempiere all'obbligo gravante sul datore di lavoro.

Gli enti bilaterali sono degli **organismi** paritetici, di natura contrattuale, costituiti dalle **associazioni** sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le loro funzioni, a fronte di contributi mensili modesti, sono molto numerose: dalle **conciliazioni** nelle liti di lavoro, agli **incentivi** per le imprese, al **sostegno del reddito** per i lavoratori, alla **formazione** professionale.

Si evidenzia che quando il CCNL prevede, nella parte economico-normativa, tutele aggiuntive per i lavoratori, il datore di lavoro ha tre possibilità:

1. corrispondere ai dipendenti un elemento ulteriore della **retribuzione**, equivalente ai benefici spettanti;
2. corrispondere direttamente dei **benefici equivalenti** a quelli spettanti;
3. aderire all'**ente bilaterale** e pagare la relativa contribuzione.

Questi enti sono finanziati con **contributi** a carico dei datori di lavoro e, in quasi tutte le tipologie contrattuali, anche dei lavoratori.